

C. 4768 Governo

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Emendamenti 36.81, 36.82, 41.166, 53.61, 80.36, 97.42, 101-*quater*. 310, 101-*quater*.315, 101-*quater*.316, 119.5 e Tab 4.3 del Relatore


13

19 dicembre 2017

Art. 1 AC 4768

Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:


~~171-bis~~ "Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di un'aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa aliquota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino ad un massimo di 20 unità. Il predetto personale viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio".



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Il Relatore'. The signature is written in a cursive style and is underlined with a long horizontal stroke.

36.81

AC 4768 art. 1
Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
141-bis. "L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle previsioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, continuano ad operare le sedi secondarie già istituite".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Felatone", with a horizontal line drawn underneath it.

36.82

C.4768

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

251-bis. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2014, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.

Relazione illustrativa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. S. ...', written over a horizontal line.

La norma si rende necessaria per consentire, nell'anno 2018, il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 249, relative alla determinazione da parte di AIFA del pay-back 2016 e al successivo versamento degli importi da parte delle aziende farmaceutiche alle regioni, e delle procedure di cui all'articolo 1, commi 250 e 251, relative alle transazioni per il pay-back del periodo 2013-2015 e alla successiva erogazione degli importi alle regioni.

44.166

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti.

333-bis. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Gli stessi operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio educativi ; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.

333-ter. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista sono funzionali al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) dove pedagogista è un professionista di livello apicale.

333-quater. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

333-quinquies. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 333-ter, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università, anche tramite formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso, alla medesima data, di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

53.64%


333-*sexies*. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 333-bis, nonché hanno un'età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero almeno venti anni di servizio.

333-*septies*. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

333-*octies*. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

333-*nonies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 333-bis a 333-*octies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Relatore



53.61 /.

AC 4768

EMENDAMENTO

Misure per la sinteticità degli atti del giudice e delle parti

ART. 1

Dopo il comma 554 inserire i seguenti:

554-bis. Dopo l'articolo 124 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 124-bis. **Redazione degli atti.** – 1. Gli atti del procedimento sono redatti in forma chiara e sintetica.

2. Il giudice nella motivazione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, ove prevista, espone in ordine logico e in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni giuridiche della decisione, anche mediante riferimento a precedenti conformi, dando conto delle norme e dei principi di diritto applicati.

3. I medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla redazione delle richieste, delle memorie e delle istanze delle parti.».

554-ter. Dopo l'articolo 88 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 88-bis. **Principio di sinteticità degli atti di parte.** – Le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica. ».


554-quater. Dopo l'articolo 135 del codice di procedura civile, inserire il seguente:

«Art. 135-bis. **Principio di sinteticità dei provvedimenti.** – Il giudice redige i provvedimenti in maniera chiara e sintetica.».

MOTIVAZIONE

Con la presente proposta emendativa si mira a imprimere maggiore speditezza al procedimento penale e al giudizio civile, connotando gli atti processuali, da chiunque provenienti, dei caratteri della sinteticità e della essenzialità. Gli atti processuali sovrabbondanti, tanto del giudice quanto delle parti, contribuiscono a ridurre la chiarezza e determinano un allungamento dei tempi del processo in violazione dei principi del giusto processo e di ragionevole durata di cui all'articolo 111 della Costituzione. La garanzia del principio di ragionevole durata del processo costituisce un essenziale fattore di efficienza del sistema e di riduzione dei suoi costi, in generale, e derivanti dall'applicazione della legge n. 89 del 2001 sull'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.


80.36



Ac 4768

Art.1

Al comma 644, dopo le parole "di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196", sono inserite le seguenti: "; pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nella graduatoria 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei".


Relatore 

97.42

Dopo il comma 675 inserire il seguente:

675-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, e successive modificazioni, le parole: " e 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2016-2017 e 2017-2018".

Il Relatore



101. quater. 310

Al comma 673, aggiungere la seguente lettera:

c) All'articolo 5-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE (CE) 2 ottobre 2015, n. 2016/161 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2019.

1-ter. A decorrere dalla data di cui all'art. 1-bis 1 è abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987 n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1987, n. 531.

1-quater. Le confezioni dei medicinali destinate alla vendita o alla distribuzione prima della data di cui al comma 1-bis, possono essere immesse sul mercato, distribuite e fornite al pubblico fino alla loro data di scadenza."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La prossima entrata in vigore della "Tracciatura Europea" (Regolamento delegato UE 2016/161) impone, ai fini della lotta alla contraffazione, a tutte le aziende che operano in Europa la stampa di un numero identificativo univoco sulle confezioni dei medicinali prescrivibili, e la contemporanea attivazione di un sistema di archiviazione dei dati.

A partire dal 9 febbraio 2019, tale onere diverrà tassativamente operativo per tutti i Paesi Europei. All'Italia è stata riconosciuta una possibile deroga fino al 2025, in considerazione dell'esistenza di un sistema di tracciatura basato sul cosiddetto "bollino autoadesivo" - finalizzato a fornire al Ministero della Salute i dati relativi alla rimborsabilità.

In particolare le aziende farmaceutiche attive sul territorio italiano - la cui produzione per oltre il 70% è destinata all'export - dovranno adeguare con maggiori oneri le linee produttive per rispondere, già dal febbraio 2019, alle richieste europee.

Per evitare una doppia imposizione (e la relativa duplicazione dei costi) è necessario introdurre le modifiche proposte, in assenza delle quali le stesse imprese avranno un'evidente penalizzazione anche in termini di capacità competitiva, tale da presentare seri profili di anticoncorrenzialità.

Inoltre per permettere che nel periodo di transizione fra i due sistemi di tracciatura venga assicurata la continuità nella erogazione dei farmaci e del relativo monitoraggio:

- per tutte le confezioni dei medicinali prodotte e rilasciate prima del 9 febbraio 2019 dovrà essere consentita l'erogazione fino alla data di scadenza;
- considerato che il periodo massimo di validità di un medicinale è pari a 5 anni, e che il bollino potrà essere apposto sulle confezioni fino all'8 febbraio 2019, sarà necessario prevedere - con un aggiornamento del DM 15 luglio 2004 - che i dati di tali confezioni,

101-quater. 315% 

generati con le precedenti modalità, possano essere raccolti, registrati e trasmessi entro la data proposta (8 febbraio 2024).

Il costo addizionale a regime per i produttori italiani è valutabile in 70 milioni di euro aggiuntivi (dato dalla differenza tra la somma dei costi dei due sistemi e il costo del solo sistema europeo ai volumi attuali) con un conseguente onere per l'erario dato dalla minore entrata Ires nell'ordine dei 23 ml di euro.

Da ultimo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua segnalazione del 30 Novembre, indirizzata al Parlamento, al Governo ed al Ministero della Finanze, evidenzia come: "In conclusione, sulla base di quanto precede, l'Autorità auspica [...] che il Parlamento introduca quanto prima il nuovo sistema europeo di tracciatura del farmaco, senza attendere il termine ultimo fissato per l'Italia nel 2025, per garantire celermente il più efficiente funzionamento del sistema di tracciatura dei farmaci. L'Autorità invita il Ministero dell'Economia e delle Finanze a comunicare, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate".

RELAZIONE TECNICA

Sulla base delle considerazioni suesposte, trattandosi di una mera anticipazione di applicazione della normativa comunque già stabilita in ambito comunitario, l'emendamento proposto non comporta oneri per la finanza pubblica

Sos-quota. 315/.

C. 4768

⁶⁷⁵
Dopo il comma ... aggiungere il seguente:

Al comma 40 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “Per l’anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2017 e 2018”.


IL RELATORE

101-quater. 316

Emendamento Rimborso a Regioni per somme anticipate a imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi

Art. 18

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a rimborsare, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, le somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.



RELAZIONE

Trattasi di fabbisogno necessario a coprire almeno parzialmente i fabbisogni di spesa relativi al Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alle Leggi n. 590/81 e n. 185/92, già rendicontati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed approvati dal Ministero stesso, ma ai quali non è stato possibile far fronte per indisponibilità di risorse.

Il credito complessivo vantato dalle Regioni ammonta a complessivi € 179.992.108,78, così suddiviso: Regione

Piemonte: € 14.948.821,45

Regione Liguria: € 688.312,90

Regione Emilia Romagna: € 125.570.871,77 Regione Sicilia: € 38.784.102,66

A queste risorse potrebbero aggiungersi ulteriori € 3.113.877,66 richiesti dalla Regione Marche ed oggetto di contenzioso attualmente pendente in quanto rendicontati fuori termine.

La parziale copertura del fabbisogno, che potrà essere ripartita tra le Regioni creditrici, consentirà di avviare a soluzione una situazione che si trascina ormai da molti anni e che è stata oggetto di diversi solleciti da parte dei creditori.

Infine si fa presente che i suddetti crediti devono intendersi esigibili, in quanto già riconosciuti dal Ministero ai sensi della normativa vigente e che peraltro la Regione Marche, per la stessa tipologia di credito, ha già presentato e vinto in passato altro ricorso.

119.5

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:

2018

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2018

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.


Il Relatore

Tab. ~~4~~. 3